

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2017, n. 14-5548

**LR 4/16. Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai centri antiviolenza e dalle case rifugio nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa euro 1.125.992,79 (capp vari).**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

Il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Vista la DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 e s.m.i., disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio attualmente presenti in Piemonte;

Dato atto che, ai sensi dell’art.8 della LR 4/2016, l’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati;

Osservato che:

I centri antiviolenza e le case rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza.
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'albo, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento;

Richiamato che:

con DPCM 25 novembre 2016 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di Nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l'emergenza e per l'accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi, volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sulla base della programmazione regionale;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte, con nota prot.n. 15347/A1509A del 7.4.2017, ha presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

dato atto che il DPO ha approvato la predetta scheda, procedendo con l'erogazione dei fondi spettanti alla Regione Piemonte, come da comunicazione d'incasso del 5 giugno 2017;

verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 25.11.2016 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad € 1.147.060,00, di cui:

- € 302.861,00 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza,
- € 100.000 destinati al sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri;
- € 314.687,00 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,
- € 107.378,00 destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza;

- € 121.067,00 destinati alla creazione di nuove Case Rifugio;
- € 80.000,00 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello);
- € 121.067,00 destinati alla creazione di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello).

Al finanziamento delle attività dei Centri Antiviolenza esistenti concorrono, inoltre, i fondi regionali di cui al capitolo 153010, fino al concorso di una somma complessiva di € 100.000,00, che, a seguito di opportune variazioni compensative, sarà resa disponibile anche sui capitoli 177763 e 189559;

verificato che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nella misura di acconto 70% e saldo 30%, da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute entro il 31.10.2018, secondo quanto disposto dal Regolamento attuativo dell'art. 25 delle LR4/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

verificato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate a:

-Allegato 1: sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza, sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri e sostegno delle case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;

-Allegato 2: criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza, di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e di nuove soluzioni per l'accoglienza di secondo livello;

dato atto che si rinvia ad apposito provvedimento deliberativo l'adozione di specifici criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali (€ 121.067,00) ed ulteriori finanziamenti regionali pari a € 200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la creazione di nuove Case Rifugio;

Specificato che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le case rifugio esistenti, hanno le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che:

ai fini dell'accesso ai finanziamenti per il sostegno ai centri antiviolenza ed alle case rifugio esistenti, gli stessi centri e case devono essere iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata (e limitatamente ai Centri Antiviolenza già presenti in Piemonte) aver presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando che sarà emanato in attuazione della presente deliberazione;

nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o delle case rifugio, tali centri e case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti.

Tutto ciò premesso,

ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016;

Accertata la disponibilità a bilancio regionale 2017 sui capitoli 153104, 177761 e 186533 (fondi statali) e 153010 (fondi regionali), che presentano la necessaria disponibilità;

si provvede all'approvazione dell'Allegato 1) Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, della L.R. 4/2016 e del DPGR n.10/R del 7.11.2016, parte integrante della presente deliberazione al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate.

Le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata (e limitatamente ai Centri Antiviolenza già presenti in Piemonte), che presentino istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando che sarà emanato in attuazione della presente deliberazione;

In applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016 recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)", la somma complessiva di € 402.861,00, sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Per quanto riguarda i punti di ascolto e gli sportelli, la quota di € 100.000 sarà ripartita sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun Centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale, o che abbia presentato istanza di iscrizione la data di scadenza del bando, da emanarsi in attuazione del presente provvedimento, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Considerato che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, si definisce di individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse statali pari ad €314.687,00, il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui sopra delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la somma di € 107.378,00 destinata alla creazione di nuovi centri Antiviolenza, vista l'attuale distribuzione dei Centri stessi, si definisce il finanziamento massimo di n. 3 progetti, da realizzarsi prioritariamente nelle province che al momento presentano un rapporto numero di centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni più elevato rispetto alla media regionale: Novara, Cuneo ed Alessandria. Qualora da tali realtà provinciali non provenissero progetti, oppure per il finanziamento degli stessi non fosse esaurito tutto il budget disponibile, si procederà all'esame ed all'eventuale finanziamento di progetti provenienti da altre province.

La rimanente somma complessiva di € 201.067,00 destinata al finanziamento di posti per l'accoglienza in emergenza e per le soluzioni di accoglienza di secondo livello, poiché le stesse al momento non risultano diffuse sul territorio regionale, si provvede al riparto preventivo di tale somma sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Dato atto che alla spesa complessiva di € 1.125.992,79, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:

- per una quota di € 100.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 153010 destinati all'attuazione della LR 4/2016, in quota parte, anche sui capitoli 177763 e 189559, dell'esercizio 2017;
- per una quota pari ad € 1.025.992,79 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2017 e 2018.

Tutto ciò premesso:

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;

vista la LR 6/2017;

vista la DGR n. 5-4886 del 20 aprile 2017;

vista la DGR n. 14-5068 del 22.5.2017;

vista la L.119/2013

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016

vista l’Intesa CU n. 146 del 27.11.2014

visto il DPCM 25 novembre 2016;

vista la D.G.R. 23-437 del 2.8.2010 (Allegato A), integrata con D.G.R. 18-585 del 18.11.2014;

vista la DGR n. 18-5449 del 3.8.2017 variazioni compensative al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 in attuazione dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Direzione A 15),

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- di approvare, ai fini della piena attuazione della Legge n.119/2013, ed alla L.R n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l’espletamento di tutte le procedure necessarie all’assegnazione delle risorse statali e regionali dedicate:
  - l’Allegato 1) “Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti , ai sensi della L.119/2013, del DPCM

del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- l'Allegato 2 "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Anti violenza e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di individuare, per le ragioni descritte in premessa, quale unico criterio di riparto delle risorse statali destinate al sostegno delle case rifugio, pari ad €314.687,00, il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui al DPGR n. 10/R del 2016 delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale;
- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato a valere sull'annualità 2018 del bilancio pluriennale regionale, e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 31.10.2018;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.125.992,79 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte come segue:
  - per una quota di € 100.000,00 con gli stanziamenti di cui al cap. 153010 destinati all'attuazione della LR 4/2016, in quota parte, anche sui capitoli 177763 e 189559 dell'esercizio 2017;
  - per una quota pari ad € 1.025.992,79 (ripartiti secondo la scheda programmatica presentata al Dipartimento Pari Opportunità, come indicato in premessa), a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2017 e 2018;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

(omissis)

Allegato

**Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.**

**a) Finalità**

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e del DPCM 25.11.2017e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dei centri Antiviolenza, con sportelli e punti di ascolto collegati e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale.

**b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti**

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2018, devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata (e limitatamente ai Centri Antiviolenza già presenti in Piemonte), che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando che sarà emanato in attuazione della presente deliberazione.



Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del centro Antiviolenza.

*c) Entità dei finanziamenti*

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

- per una quota di € 100.000,00 con gli stanziamenti di cui ai cap. 153010, destinati all'attuazione della LR 4/2016, in quota parte, anche sui capitoli 177763 e 189559, dell'esercizio 2017;
- per una quota pari ad € 717.548,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2017 e 2018.

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, la somma complessiva di € 402.861,00 sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli 8 ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

Considerato che al momento attuale le case rifugio risultano presenti soltanto su 5 delle 8 province piemontesi, si definisce di individuare, quale unico criterio di riparto delle risorse statali pari ad € 314.687,00, il numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i., rinviando l'applicazione del criterio del riparto preventivo in base ai criteri di cui sopra delle risorse finalizzate alle case rifugio all'avvenuta istituzione di case su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda i punti di ascolto e gli sportelli, la quota di € 100.000 sarà ripartita sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale, o che abbia presentato istanza di iscrizione entro la data di scadenza del bando che sarà emanato in attuazione della presente deliberazione, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

*d) Spese ammissibili*

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Spese per comunicazione/sensibilizzazione: massimo 5% per ciascuna voce
- E. Altre spese: massimo 5%

II. Per le attività degli Sportelli e punti di ascolto collegati:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%

C. Spese per affitto locali: massimo 10%

III. Per le case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro la data di scadenza che sarà fissata con apposito bando, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri:

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro la data di scadenza del bando per l'accesso ai finanziamenti: fermo restando il riparto preventivo tra gli 8 ambiti provinciali e metropolitano, la quota spettante a ciascun Centro sarà erogata in modo proporzionale alla popolazione femminile oltre 14 anni residente sul territorio di competenza (ultimo aggiornamento disponibile presso la BDDE regionale);
- II. per i punti di ascolto e gli sportelli: riparto della quota di € 100.000 sulla base del numero di punti di ascolto e di sportelli collegati a ciascun Centro Antiviolenza esistente ed iscritto all'Albo regionale o che abbia presentato istanza di iscrizione entro la data di scadenza fissata dal bando per l'accesso ai finanziamenti, in base agli accordi territoriali già sottoscritti e presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso;
- III. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale: riparto del finanziamento complessivo di € 314.687,00 sulla base del numero dei posti letto, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla Lr 1/2004 e s.m.i.. Ai fini di una ripartizione equa ed uniforme delle risorse, si prevede che, nel caso in cui il titolo autorizzativo faccia riferimento ad un numero massimo di nuclei familiari mamma/bambino da accogliere, ciascun nucleo sarà conteggiato come n. 3 posti letto (genitore e due minori).

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 31.10.2018.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

Le responsabili dell'istruttoria sono:

- Adriana Barbara Bisset per quanto concerne i procedimenti relativi ai Centri antiviolenza;
- Anna Elda Cappiello per quanto concerne i procedimenti relativi alle Case rifugio;

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata con apposito bando, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

#### h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

#### i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

#### l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

#### m) Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ❑ ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza
- ❑ sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione competente;
- ❑ i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165.  
Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.

**Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 25.11.2016, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.**

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e del DPCM 25.11.2017 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014, ed in particolare al sostegno dell'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza e di ulteriori soluzioni per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di nuovi Centri Antiviolenza, in possesso dei requisiti di cui alla LR 4/2016, al Regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016 ed all'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014.

Si prevede, altresì, la realizzazione di progetti finalizzati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza di primo livello di donne sole, con e senza figli e figlie, vittime di violenza e di soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 31.10.2018.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Per ciascuna richiesta di finanziamento dovrà essere formulato apposito protocollo territoriale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza, oppure la richiesta stessa potrà porsi nell'ambito degli interventi e delle azioni ascrivibili ai protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all'albo regionale dei centri Antiviolenza e delle case rifugio esistenti.

Per quanto riguarda la creazione dei nuovi Centri Antiviolenza, per gli stessi dovrà essere trasmessa alla Regione, prima o in concomitanza con la presentazione della rendicontazione delle spese effettuate, apposita istanza di iscrizione all'albo regionale, sezione A (Centri antiviolenza), pena la revoca del contributo assegnato.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato 2, concorrono le seguenti risorse: € 308.445,00, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai

sensi della L.119/2013 ed in base al DPCM 25.11.2016, di cui si disporrà con apposito provvedimento l'accertamento della relativa entrata e conseguente impegno di spesa sui capitoli 153104, 177761 e 186533 sugli esercizi 2017 e 2018.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà come segue:

-Per quanto riguarda la somma di € 107.378,00 destinata alla creazione di nuovi centri Antiviolenza, vista l'attuale distribuzione territoriale dei Centri stessi (dati al 31.12.2016), si definisce il finanziamento massimo di n. 3 progetti, da realizzarsi prioritariamente nelle province che al momento presentano un rapporto tra numero di Centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni più elevato rispetto alla media regionale, pari ad un centro ogni 134.124 donne residenti oltre i 14 anni.

Le province di cui trattasi sono le seguenti:

- Cuneo (1 Centro per 263.207 donne residenti)
- Alessandria (1 Centro per 198.457 donne residenti)
- Novara (1 Centro per 167.911 donne residenti).

-Qualora dagli enti ed associazioni/organizzazioni afferenti a tali realtà provinciali non provenissero progetti, oppure per il finanziamento degli stessi non fosse esaurito tutto il budget disponibile, si procederà all'esame ed all'eventuale finanziamento di progetti provenienti da altre province, in questo ordine:

- Torino: (1 Centro per 130.617 donne residenti)
- Asti (1 Centro per 98.812 donne residenti)
- Biella (1 centro per 84.093 donne residenti)
- Vercelli (1 Centro per 80.586 donne residenti)
- Verbano-Cusio-Ossola (1 Centro per 73.854 donne residenti).

-Per la rimanente somma complessiva di € 201.067,00 destinata al finanziamento di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello) e per le soluzioni di accoglienza-protezione di II° livello, poiché tali posti al momento non risultano al momento diffusi sul territorio regionale, si provvede al riparto preventivo di tale somma sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al DPGR n. 10/R del 2016:

- a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;
- a) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni (fonte dati: BDDE Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile).

**d) Spese ammissibili**

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per la creazione di nuovi Centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per attrezzature: massimo 15%
- C. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- D. Spese per affitto locali: massimo 15%
- E. Spese per manutenzione ordinaria: massimo 10%
- F. Spese per attività di comunicazione: massimo 5%

II. Per la creazione di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (I° livello):

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 10%
- C. Spese per affitto locali: massimo 10%
- D. Spese per attrezzature: massimo 10%

III. Per la creazione di soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello):

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 20%
- D. Spese per manutenzione ordinaria: massimo 10%
- E. Spese per attrezzature: massimo 15%.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro il termine che sarà fissato con apposito bando, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di apposite graduatorie, sulla base dei seguenti criteri:

1. Nuovi Centri Antiviolenza: formulazione della graduatoria sulla base dell'ambito territoriale di sede del nuovo Centro, in considerazione del rapporto attuale n. Centri/popolazione femminile residente oltre 14 anni:

- Cuneo (1 centro per 263.207 donne residenti)
- Alessandria (1 centro per 198.457 donne residenti)
- Novara (1 centro per 167.911 donne residenti).
- Torino: (1 centro per 130.617 donne residenti)
- Asti (1 centro per 98.812 donne residenti)
- Biella (1 centro per 84.093 donne residenti)
- Vercelli (1 centro per 80.586 donne residenti)
- Verbanco-Cusio-Ossola (1 centro per 73.854 donne residenti).

Numero massimo di progetti finanziabili: 3.

Contributo massimo assegnabile: €35.792,66 per ciascun progetto.

Qualora per il finanziamento dei primi 3 progetti ammissibili ed utilmente collocati in graduatoria non si esauriscano le risorse disponibili, si procederà all'eventuale finanziamento di ulteriori progetti in graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile.

2. Nuovi posti per l'accoglienza in emergenza (I° livello).

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti (o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data di scadenza del bando da emanarsi in attuazione del presente provvedimento) all'Albo regionale.

Ciascun progetto può prevedere:

-l'attivazione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

- Centro Antiviolenza, in spazi dedicati;
- strutture alberghiere regolarmente funzionanti, attraverso apposite convenzioni e messa a disposizione di personale di supporto competente, in possesso di comprovata esperienza;
- case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo;
- altre strutture attive e rispondenti agli specifici requisiti di cui alla normativa vigente (ad esempio: comunità per genitore/bambino di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012).

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 15.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

| <b>Criterio</b>   | <b>Punteggio massimo</b>   |
|---|--|
| Numero di posti attivati  | 5<br>(1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);   |
| Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento | 6<br>(2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete) |
| Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio, adeguate modalità di passaggio verso la casa rifugio o altra soluzione adeguata stabile)  | 9<br>(massimo 3 punti per ciascuno degli item: 3 punti: sufficiente; 6 punti: adeguato; 9 punti: ottimo)   |
| Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo   | 5<br>(1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>25</b>  |

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 7 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

### 3. Nuovi posti per l'accoglienza di II° livello.

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti (o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data della scadenza del bando da emanarsi in attuazione del presente provvedimento) all'Albo regionale.

Ciascun progetto può prevedere:

- l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
  - gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012;
  - posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
  - appartamenti in regime di locazione agevolata,

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Contributo massimo assegnabile per ciascun progetto: € 20.000.

Finanziamento di progetti fino ad esaurimento del budget disponibile.



I progetti verranno classificati in apposita graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

| <b>Criterio</b>   | <b>Punteggio massimo</b>   |
|---|--|
| Numero di posti attivati  | 5<br>(1 punto per ogni posto, fino al massimo di 5 punti);   |
| Progetto inserito nella rete territoriale del Centro Antiviolenza, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali e del privato sociale ed il potenziamento di modalità di raccordo con i servizi socio-sanitari e del privato sociale del territorio di riferimento | 6<br>(2 punti: sufficiente, 4 punti: collegamento adeguato con il centro ed alcuni attori della rete; 6 punti: collegamento effettivo con tutti gli attori della rete) |
| Qualità dell'accoglienza (presenza di personale competente, interventi di appoggio verso l'autonomia)   | 6<br>(massimo 2 punti per ciascuno degli item: 2 punto: sufficiente; 4 punti: adeguato; 6 punti: ottimo)   |
| Sostenibilità nel tempo, in termini di mantenimento dei posti nel lungo periodo   | 5<br>(1 punto: sufficiente; 3 punti: adeguato; 5 punti: ottimo)  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>22</b>  |

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 6 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella.

Per tutte le 3 linee di finanziamenti di cui ai punti e.1, e.2 ed e.3, si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

#### f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 31.10.2018.

#### g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

Le responsabili dell'istruttoria sono:

- Adriana Barbara Bisset per quanto concerne i procedimenti relativi ai nuovi Centri antiviolenza;
- Anna Elda Cappiello per quanto concerne i procedimenti relativi ai nuovi posti per l'emergenza e per l'accoglienza di secondo livello.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata con apposito bando da emanarsi in attuazione della presente deliberazione, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

#### *h) Diffusione dell'iniziativa*

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

#### *i) Verifiche e controlli*

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

#### *l) Monitoraggio e flusso informativo*

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

#### *m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari*

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

-Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;

-Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;

-Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;

-Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.

-Legge 190 del 6/11/2012.

*n) Trattamento dei dati personali*

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

Il trattamento che si effettuerà (art. 13):

- ❑ ha le seguenti finalità: concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza
- ❑ sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati della Direzione competente;
- ❑ i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino- Piazza Castello n. 165.

Il responsabile del trattamento è il Direttore regionale pro tempore.

Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003.